



ALBO VENETO DEGLI INSTALLATORI ELETTRICI
Sede legale c/o Enel – Dorsoduro 3488/U - 30123 Venezia
Sede amministrativa c/o ASSISTAL
Via Monte Sirottolo, 10 – 35143 PADOVA
tel. 049/620343 fax 049/8685899

STATUTO

PREMESSA

E' interesse comune e superiore la tutela ed il miglioramento della qualificazione professionale delle imprese installatrici e la esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici.

Il perseguimento di tali finalità si realizza attraverso la costituzione e l'attività di Albi di qualificazione, l'avvicinamento dei vari Albi con l'allineamento delle norme statutarie e di funzionamento, l'istituzione di un organismo di coordinamento alle cui direttive gli Albi dovranno uniformarsi.

La funzione dei singoli Albi e dell'organismo di coordinamento sarà anche quella di realizzare la partecipazione di Enti e Associazioni interessate, da configurarsi attraverso il corretto equilibrio ed il costante adeguamento ed integrazione, in relazione agli sviluppi legislativi e sociali, delle varie componenti negli organi statutari.

Art. 1 - COSTITUZIONE E SEDE

E' costituito l'AVIEL - Albo Veneto degli installatori elettrici qualificati con sede in Venezia e competente sul territorio della Regione Veneto.

Art. 2 - SCOPI

L'Albo ha lo scopo, nell'interesse generale degli Utenti, dei Committenti e dei Distributori, di favorire il miglioramento tecnico nell'esecuzione degli impianti elettrici, perseguendo tutte quelle iniziative e quelle azioni atte a far sì che tali impianti vengano eseguiti dalle Imprese installatrici nel modo più idoneo e con le necessarie garanzie tecniche, nonché di porre in essere tutte le altre iniziative utili per la tutela ed il miglioramento della professione e delle Imprese.

Art. 3 - ISCRIZIONI

Possono essere iscritte all'Albo tutte le Imprese installatrici di impianti elettrici aventi i requisiti stabiliti dalle norme di Statuto e Regolamento, la cui domanda di iscrizione, presentata secondo le modalità del predetto Regolamento, abbia avuto esito favorevole.

L'iscrizione all'Albo comporta l'obbligo del versamento delle quote statutarie.

Art. 4 - MOTIVI DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Costituiscono motivi di cancellazione di un Impresa dall'Albo:

- a) la richiesta dell'Impresa stessa;
- b) la cessazione dell'Impresa;
- c) la sottoposizione a fallimento dell'Impresa;
- d) la perdita dei requisiti che ne consentirono l'iscrizione;
- e) il provvedimento di radiazione per morosità nel versamento delle quote;
- f) il provvedimento di radiazione per gravi infrazioni al Regolamento.

Con la cancellazione dall'Albo, nel corso dell'anno solare, l'Impresa perde ogni diritto al rimborso delle quote versate per l'intero anno solare ed al patrimonio dell'Albo.

Art. 5 - PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA' DELL'ALBO

Possono partecipare alla vita ed alle attività dell'Albo: Enti Pubblici e Privati, territoriali e non, Imprese o persone fisiche interessate ai problemi dell'impiantistica elettrica, secondo le modalità stabilite dalle delibere di Consiglio.

A tal fine dovrà essere presentata regolare domanda al Consiglio che deciderà insindacabilmente sull'accoglimento o meno della richiesta, stabilendo anche l'eventuale contributo.

Art. 6 - ORGANI DELL'ISTITUTO DELL'ALBO

Sono organi:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Comitato per la Tenuta dell'Albo (C.T.A.);
- il Tesoriere;
- i Revisori dei Conti.

Art. 7 - ASSEMBLEA

L'Assemblea, che è l'organo sovrano dell'Albo, è costituita dai legali rappresentanti (o loro incaricati) delle Imprese iscritte all'Albo, in regola con i pagamenti.

Ogni Impresa iscritta ha diritto ad un voto. Essa può farsi rappresentare all'Assemblea da un'altra Impresa iscritta mediante delega scritta. Nessun rappresentante può avere più di due deleghe.

Possono partecipare ai lavori dell'Assemblea gli altri soggetti previsti nel presente Statuto, secondo le modalità stabilite dal Presidente dell'Assemblea, e comunque senza diritto di voto.

Al Presidente spetta di constatare la validità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire in Assemblea.

Le Assemblee sono convocate con avviso inviato, a mezzo di comunicazione scritta, almeno quindici giorni prima dell'adunanza alle Imprese iscritte ed agli altri soggetti interessati.

Nei casi di urgenza, riconosciuta a giudizio insindacabile del Presidente, il termine di convocazione sarà ridotto a cinque giorni. Anche in questo caso la convocazione dovrà avvenire per iscritto.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura della gestione finanziaria;
 - è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà delle Imprese iscritte aventi diritto;
 - può essere chiamata in seconda convocazione un'ora dopo la prima; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.
- Spetta all'Assemblea ordinaria:
- a) approvare i bilanci preventivo e consuntivo;
 - b) nominare i membri del Consiglio Direttivo; nel caso di mancata nomina, l'Ente o l'Associazione che ha designato i rappresentanti, deve fornire una rosa di candidati; risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti;
 - c) nominare i Revisori dei Conti;
 - d) deliberare su qualunque altro oggetto che il Consiglio ritenga di sottoporre alla sua approvazione.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito ai seguenti o.d.g.:

- a) scioglimento dell'Albo;
- a) recesso dall'UNAE;
- b) proposta di modifica allo Statuto e Regolamento nei termini previsti all'art. 18, da sottoporre all'UNAE.

Durante tutto il periodo di adesione all'UNAE le modifiche allo Statuto e Regolamento saranno possibili unicamente se deliberate dall'UNAE medesimo e avranno diretta efficacia senza necessità di approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria dell'Albo.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli iscritti in regola. "Le deliberazioni di cui ai punti a) e b) sono assunte con la maggioranza pari a due terzi degli iscritti in regola; quelle di cui al punto c) con la maggioranza di due terzi delle imprese presenti".

Art. 8 - REFERENDUM

Tutti gli argomenti di competenza assembleare potranno essere deliberati anche per referendum che avrà la stessa validità di una delibera assembleare. Per gli argomenti dell'Assemblea ordinaria occorreranno un numero di risposte pari o superiore alla metà degli iscritti aventi diritto al voto e la maggioranza semplice.

Per gli argomenti dell'Assemblea straordinaria sarà necessario un numero di risposte pari o superiore a due terzi degli iscritti aventi diritto al voto e la maggioranza di due terzi delle risposte per le modifiche di Statuto e di due terzi del totale degli iscritti in regola per lo scioglimento dell'Albo.

Il referendum viene deliberato dal Consiglio e indetto dal Presidente. Questi deve inviare a ciascun Associato, in regola con i contributi, apposita comunicazione scritta.

La comunicazione dovrà contenere il quesito ed un tagliando di risposta, vidimato da almeno un componente del Consiglio Direttivo.

Lo spoglio verrà effettuato con le modalità stabilite dal Consiglio.

Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito, con la procedura di cui all'art. 7, da:

- n. 2 componenti in rappresentanza di ciascuna Associazione di imprese installatrici elettriche invitate;
- n. 2 e n. 4 componenti in rappresentanza dei distributori di energia elettrica;
- n. 1 componente in rappresentanza di ciascuno dei seguenti Enti: CEI, IMQ, ANIE, Enti Verificatori di Impianti Elettrici;

- n. 1 componente in rappresentanza di ciascuna Sede periferica, ove esistente;
- n. 1 componente in rappresentanza di ciascun altro Ente, interessato ai problemi della qualificazione, che potrà essere individuato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio dura in carica un triennio ed i suoi membri sono riconfermabili.

Se durante il triennio si rendesse necessaria qualche sostituzione, il nuovo membro deve essere designato dall'Ente di provenienza del Consigliere da sostituire. Tali nuovi membri scadono unitariamente agli altri in carica.

Il Consiglio:

- elegge nel suo seno il Presidente ed il Tesoriere;
- elegge i Membri del C.T.A.;
- nomina, su designazione del Presidente, un Vice Presidente fra i componenti del Consiglio;
- designa il proprio rappresentante nei consigli delle Sedi periferiche, ove esistenti;
- nomina rappresentanti dell'Albo per altri Enti;
- stabilisce l'ammontare del rimborso forfettario per le istruttorie;
- stabilisce gli eventuali contributi da richiedersi a Società ed Enti partecipanti, di cui all'art. 5;
- stabilisce l'ammontare della quota annuale per gli iscritti;
- coadiuva il Presidente nella gestione dell'Albo;
- sovrintende all'attività del C.T.A.;
- determina le modalità operative dell'Albo e statuisce sulla sua partecipazione ad altri Enti.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei mesi. Le adunanze del Consiglio sono convocate con avviso del Presidente contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, a mezzo di comunicazione scritta.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente, purché almeno tre giorni prima della riunione.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 10 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente è l'organo rappresentativo dell'Albo, di fronte a terzi ed in giudizio, ai fini legali e processuali.

Egli assicura lo svolgimento della vita dell'Albo e rappresenta lo stesso in tutte le sue manifestazioni esterne.

Il Presidente designa il Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente o, in difetto, dal Consigliere più anziano.

Per particolari adempimenti il Presidente può delegare agli stessi un Consigliere.

Art. 11 - COMITATO TENUTA ALBO (C.T.A.)

E' formato dai componenti eletti dal Consiglio Direttivo.

Nel Comitato devono comunque essere rappresentate le categorie delle imprese installatrici, dei distributori ed il CEI.

Il C.T.A. dura in carica tre anni.

Tutti i membri del C.T.A. sono rieleggibili.

Il Comitato elegge nel suo seno un proprio Presidente.

Il C.T.A., secondo le direttive e con l'avvallo del Consiglio:

- cura la formazione e la tenuta dell'Albo secondo le norme di cui all'annesso Regolamento;
- può disporre verifiche sugli impianti eseguiti dalle Imprese iscritte al solo fine di controllare il rispetto degli impegni assunti dalle stesse;
- provvede alla formazione ed all'aggiornamento delle istruzioni tecniche;
- provvede a formulare il programma di aggiornamento tecnico delle Imprese iscritte;
- può svolgere attività di assistenza e consulenza tecnica a favore degli iscritti;
- raccoglie tutte le documentazioni di ordine tecnico (norme di legge, norme CEI, tabelle UNEL, nuovi materiali) e tiene tempestivamente informate le Imprese iscritte;
- delibera sui motivi di cancellazione dall'Albo di sua competenza e adotta gli altri provvedimenti disciplinari.

Il C.T.A. si riunisce almeno ogni tre mesi ed è convocato dal suo Presidente mediante comunicazione scritta inviata almeno dieci giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 12 - TESORIERE

Il Tesoriere attua le delibere di carattere economico degli organi associativi, sovrintende alla gestione amministrativa dell'Albo ed al corretto flusso delle entrate e delle uscite dell'Albo con particolare attenzione ai contributi associativi.

Il Tesoriere, che è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 13 - REVISORE DEI CONTI

I Revisori dei Conti sono in numero di tre effettivi e due supplenti: vengono nominati dall'Assemblea.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Prendono parte, senza diritto di voto, alle riunioni di Consiglio concernenti i bilanci.

Vigilano sulla regolarità della contabilità e dell'amministrazione dell'Istituto.

Art. 14 - SEGRETERIA

La costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Segreteria vengono stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 - FINANZIAMENTI

L'Istituto dell'Albo provvede alla sua gestione con:

- le quote versate dalle Imprese iscritte;
- i contributi dei partecipanti;
- eventuali altri proventi di qualsiasi derivazione.

La cassa dell'Istituto è gestita dal Tesoriere il quale, per tutte le operazioni inerenti, ha, come il Presidente, la firma individuale libera nei rapporti con gli Istituti di Credito e gli Enti Pubblici.

Art. 16 - DURATA DELL'ESERCIZIO - BILANCI

L'esercizio economico dell'Istituto inizia il 1° gennaio e si chiude con il 31 dicembre di ciascun anno.

I bilanci consuntivo e preventivo redatti dal tesoriere, su specifiche indicazioni del Presidente del Consiglio Direttivo per quanto attiene il bilancio preventivo, esaminati dal Consiglio Direttivo,

riveduti dai Revisori dei Conti, sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il primo quadrimestre di ogni anno.

Art. 17 - REGOLAMENTO

L'applicazione del presente Statuto è integrata dal Regolamento.

Art. 18 - MODIFICHE ALLO STATUTO ED AL REGOLAMENTO

Il presente Statuto e l'annesso Regolamento possono essere modificati su proposta:

- di almeno quattro Membri del Consiglio;
- oppure di almeno un terzo dei rappresentanti legali delle Imprese iscritte all'Albo.

Le proposte di modifica potranno aver corso solo previo assenso dell'organismo superiore di cui alla premessa.

Art. 19 - PRESTAZIONI DEI MEMBRI DEGLI ORGANI DIRETTIVI E TECNICI DELL'ALBO

Le prestazioni dei membri del Consiglio e del C.T.A., nonché quelle dei Revisori dei Conti, sono a titolo gratuito.

Art. 20 - PATRIMONIO DELL'ISTITUTO DELL'ALBO

Il patrimonio dell'Albo è costituito da tutti i beni e sopravvenienze dell'Albo stesso.

In caso di scioglimento saranno stabilite le modalità di liquidazione dei beni dell'Albo.

Art. 21 - SCIOGLIMENTO DELL'ALBO

L'eventuale proposta di scioglimento, suffragata dalla firma di almeno un terzo delle Imprese iscritte, deve essere presentata al Consiglio, il quale la sottopone ad una Assemblea straordinaria da convocarsi entro il massimo di novanta giorni dalla data di presentazione al Consiglio della proposta di scioglimento.

La delibera di scioglimento assunta dall'Assemblea stabilisce anche le formalità di liquidazione e nomina il liquidatore.

Art. 22 - SEDI PERIFERICHE

L'opportunità di costituire una Sede periferica è stabilita a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, la cui decisione può tuttavia essere sollecitata dagli iscritti interessati.

La vita delle Sedi periferiche sarà regolata dalle norme statutarie di seguito riportate; tuttavia il Consiglio Direttivo potrà consentire deroghe, in toto od in parte, alle norme degli artt. 25 e 26 del presente Statuto, ove particolari condizioni ambientali o storico-locali lo suggeriscano.

Art. 23 - ORGANI DELLA SEDE PERIFERICA

Sono organi della Sede periferica:

- l'Assemblea periferica;
- il Consiglio periferico.

Art. 24 - ASSEMBLEA PERIFERICA

L'Assemblea periferica è costituita dai legali rappresentanti delle Imprese iscritte all'Albo, che hanno sede legale nel territorio di competenza della Sede periferica e che sono in regola con i pagamenti.

Ogni iscritto ha diritto ad un voto: esso può farsi rappresentare da un altro iscritto mediante delega conferita a mezzo di semplice dichiarazione scritta.

Nessun rappresentante potrà avere più di due deleghe.

Possono partecipare ai lavori dell'Assemblea gli altri soggetti previsti nel presente Statuto, all'art. 5, secondo le modalità stabilite dal Presidente dell'Assemblea e comunque senza diritto di voto.

L'Assemblea periferica è convocata con avviso singolo per ogni iscritto non meno di cinque giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea periferica è convocata in via ordinaria una volta all'anno.

Le riunioni dell'Assemblea periferica sono presiedute dal Presidente del Consiglio periferico, cui spetta di constatare la validità delle deleghe.

L'Assemblea periferica è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli aventi diritto.

L'Assemblea stessa può essere chiamata in seconda convocazione un'ora dopo la prima; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Spetta all'Assemblea periferica:

- a) di nominare i membri del Consiglio periferico; nel caso di mancata nomina, l'Ente o l'Associazione che ha designato i rappresentanti, deve fornire una rosa di candidati; risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti nella successiva Assemblea;
- b) di deliberare su qualunque altro oggetto che il Consiglio ritenga di sottoporre alla sua approvazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea periferica sono prese a maggioranza.

Art. 25 - CONSIGLIO PERIFERICO

Il Consiglio periferico è costituito, con la procedura di cui all'articolo precedente:

- a) da uno a tre membri designati dai Distributori;
- b) da uno a tre membri eletti dall'Assemblea, a rappresentare le Imprese iscritte;
- c) da un membro designato da ciascun Ente interessato all'attività della Sede periferica, individuato dal Consiglio Direttivo dell'Albo;
- d) fa parte di diritto del Consiglio periferico un membro designato dal Consiglio Direttivo dell'Albo.

Il Consiglio periferico dura in carica tre anni e tutti i suoi membri sono riconfermabili. Se durante il triennio si rendesse necessaria la sostituzione di qualche suo componente, il nuovo membro deve essere designato dall'Ente di provenienza del membro da sostituire e scade insieme agli altri.

Il Consiglio periferico:

- elegge nel suo seno il Presidente di Sede periferica;
- cura la tenuta dell'Albo periferico in base alle segnalazioni del C.T.A.;
- segue la procedura del C.T.A. mantenendosi in stretto rapporto con il Consiglio Direttivo per quanto si riferisce all'assistenza degli iscritti, ai rapporti con gli stessi, con i Committenti di lavori di impianto, con gli Enti Distributori e per il funzionamento della Segreteria;
- elegge nel suo seno il rappresentante presso il Consiglio Direttivo dell'Albo.

Il Consiglio periferico si riunisce con la frequenza necessaria al rapido disbrigo delle sue incombenze ed è convocato dal suo Presidente mediante lettera semplice, con preavviso minimo di cinque giorni e con la indicazione dell'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 26 - GESTIONE DELLE SEDI PERIFERICHE

La Sede periferica gode, in relazione alle sue esigenze, di un contributo da parte dell'Albo.

L'amministrazione delle somme disponibili è affidata al Presidente della Sede periferica che, per tutte le operazioni inerenti, ha la firma individuale libera nei rapporti con gli Istituti di Credito.

A cura dello stesso Presidente, sono tempestivamente trasmesse al Consiglio Direttivo gli elementi di spesa per la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo dell'Albo.

Art. 27 - SCIoglimento DELLE SEDI PERIFERICHE

Lo scioglimento della Sede periferica è deliberato, su proposta del Consiglio periferico, dal Consiglio Direttivo.

Con lo scioglimento rimangono comunque salvi tutti gli altri diritti degli iscritti.

Art. 28 - SEGRETERIA DELLE SEDI PERIFERICHE

L'organico ed il funzionamento della Segreteria sono stabiliti dal Consiglio periferico secondo le necessità della Sede stessa e debbono essere approvati dal Consiglio Direttivo dell'Albo.

Art. 29 - NORMA DI RISERVA

Per quant'altro non previsto dal presente Statuto sulle Sedi periferiche varranno le norme relative all'Albo ove applicabili e le norme regolamentari interne che la Sede periferica vorrà darsi, purché conformi allo Statuto, al Regolamento ed alle direttive dell'Albo.

REGOLAMENTO

Art. 1 - APPLICAZIONE

Il presente Regolamento, da considerarsi annesso al vigente Statuto dell'Albo, disciplina la qualificazione, la classificazione tecnica, le verifiche e gli altri aspetti della vita dell'Albo non precisati dallo Statuto.

Art. 2 - CLASSIFICAZIONE TECNICA DELLE IMPRESE

L'Albo, a norma dello Statuto, iscrive le Imprese installatrici individuandone altresì la classificazione tecnica nelle seguenti categorie:

- Categoria A “Impianti elettrici a bassa tensione (sistemi di categoria 0 e 1), per piccoli uffici, negozi, piccole officine, non soggetti a progetto obbligatorio ai sensi della L. 46/90 e relativo regolamento di attuazione e per edifici civili di abitazione”.
- Categoria B-BT “Impianti elettrici a bassa (sistemi di categoria 0 e 1, sistemi TT, TN e IT) per edifici civili ad uso collettivo e per ambienti e costruzioni industriali e del terziario”.
- Categoria B-MT “Impianti elettrici a media tensione (sistemi di II categoria) per edifici civili ad uso collettivo e per ambienti e costruzioni industriali”.
- Categoria B-AT “Impianti elettrici di distribuzione e trasformazione A.T. (sistemi di III categoria)”.
- Categoria C “Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari”.
- Categoria D “Impianti speciali: antenne TV e scariche atmosferiche” (menzionando il tipo di impianto per cui si richiede la classificazione tecnica).

Art. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Possono essere iscritte all'Albo le Imprese:

- individuali e societarie che siano regolarmente costituite ed iscritte alla CCIAA, oppure "artigiane" a norma delle vigenti disposizioni;
- che abbiano comunque i requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni per eseguire l'installazione di impianti elettrici;
- il cui legale rappresentante non sia incorso in condanne penali per fatti rilevanti, connessi all'attività impiantistica od imprenditoriale, e si impegni, ove richiesto, a segnalare i carichi pendenti;
- la cui attività prevalente sia l'installazione di impianti elettrici;
- che siano in possesso della competenza tecnica indispensabile e dispongano delle attrezzature necessarie per la buona esecuzione degli impianti.

Art. 4 - PROCEDURA E DOCUMENTAZIONE PER L'ISCRIZIONE

Per conseguire l'iscrizione all'Albo, le Imprese devono presentare domanda al Consiglio Direttivo. In tale domanda l'Impresa deve dichiarare di essere a conoscenza dello Statuto e del Regolamento

dell'Albo, le cui norme e disposizioni si impegna a rispettare in ogni caso. Deve altresì precisare per quale categoria richiede l'iscrizione.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o all'Albo delle Imprese artigiane da cui risulti che l'Impresa è costituita per esplicare la sua attività nel campo delle installazioni elettriche;
- b) indicazione dei nominativi e dei requisiti dei tecnici in servizio presso l'azienda;
- c) curriculum dell'Impresa con dettagliate notizie:
 - sulla organizzazione aziendale;
 - sulla propria attrezzatura di lavoro;
- d) elenco dei più importanti lavori eseguiti con particolare riferimento a quelli della/e Categoria/e per la/e quale/i chiede la iscrizione;
- e) tutte quelle altre notizie richieste dall'Albo o che l'Impresa ritiene opportuno ai fini dell'istruttoria;
- f) ricevuta dell'avvenuto versamento del contributo forfettario di cui allo Statuto, a titolo di parziale rimborso spese per l'accertamento tecnico dell'idoneità.

Art. 5 - ISTRUTTORIA PRESSO IL C.T.A. IN ORDINE ALLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO - CONTRIBUTI - MODALITA' DELLA TENUTA E DELL'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

Il Consiglio trasmette al C.T.A. per l'istruttoria le domande pervenute. Il C.T.A. deve provvedere affinché la procedura relativa alle istruttorie sulle domande sia evasa, qualunque ne sia l'esito, al più tardi entro sei mesi dalla data di trasmissione delle domande stesse.

Il C.T.A., dopo un primo sommario accertamento (anche tramite i Consigli periferici ove esistenti) sulla fedeltà delle notizie che accompagnano la domanda di iscrizione all'Albo, esegue gli opportuni accertamenti in ordine alla idoneità tecnica dell'Impresa.

Tali accertamenti consistono:

- in un colloquio al fine di stabilire le cognizioni e le capacità dei tecnici dell'Impresa;
- in una visita ad alcuni impianti eseguiti al fine di accertare l'organizzazione aziendale, l'attrezzatura di lavoro, la capacità esecutiva ed il rispetto della normativa vigente. Tali adempimenti potranno essere demandati dal C.T.A. ad altri Enti o persone. Nel caso di esito favorevole della domanda, il C.T.A. provvede a darne comunicazione scritta all'Impresa interessata, invitandola a versare la quota annuale. Non appena ricevuto il versamento della quota annuale il C.T.A. provvede alla iscrizione dell'Impresa richiedente all'Albo nella/e Categoria/e per la/e quale/i è stata riconosciuta la idoneità.

Di ciò il C.T.A. dà comunicazione:

- all'Impresa interessata, inviando alla stessa il certificato di iscrizione all'Albo;
- ai Consigli periferici interessati;
- alle Associazioni di Categoria cui appartiene l'Impresa interessata;

- ai Distributori interessati;
- all'Unione Nazionale degli Albi.

Nel caso di parziale o totale rigetto delle richieste di ammissione, il C.T.A. ne dà comunicazione mediante raccomandata A.R. alla sola Impresa interessata specificando i motivi.

Art. 6 - QUOTE ANNUALI E CONTRIBUTI

La Quota annuale riguarda l'anno solare. Le quote successive alla prima devono essere corrisposte entro il 31 marzo di ciascuno degli anni ai quali si riferiscono.

Il Consiglio potrà, anche in deroga alla presente norma, stabilire diverse modalità di corresponsione delle quote.

Art. 7 - VARIAZIONE DI CATEGORIA E TRASFORMAZIONI D'IMPRESA

Nel caso in cui un'Impresa, già iscritta all'Albo, richieda successivamente l'ammissione ad altra/e categoria/e sarà esentata dal ripresentare la documentazione generale mentre dovrà fornire idonea documentazione per l'iscrizione alla nuova categoria.

Il C.T.A. potrà chiedere all'Impresa, che sarà tenuta a fornirle, tutte le notizie utili a tal fine. L'Impresa dovrà anche rimborsare le spese per tale istruttoria.

In caso di cessazione di un'Impresa, con fusione o trasformazione in altra, l'istruttoria per quest'ultima potrà essere, a giudizio del C.T.A., limitata o esclusa con automatica iscrizione della nuova Impresa nella stessa posizione.

Art. 8 - RICORSO AVVERSO ALLE DECISIONI DEL C.T.A.

Contro le decisioni del C.T.A., l'Impresa interessata può presentare ricorso, entro un mese dalla comunicazione, al Consiglio Direttivo chiedendo un supplemento di istruttoria e presentando quella ulteriore documentazione che ritenesse opportuna a sostegno della propria domanda.

Tali ricorsi sono esaminati da una Commissione nominata dal Consiglio Direttivo, cui partecipano di diritto i membri del C.T.A., e che ha il più ampio potere istruttorio.

Il Consiglio entro sei mesi dalla ricezione del ricorso deve comunicare all'Impresa l'esito dello stesso.

Art. 9 - TERMINI PER LA RIPRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

In caso di rigetto della domanda di iscrizione e anche a seguito di reiezione del ricorso l'Impresa interessata potrà, con le modalità di cui all'art. 4, ripresentare domanda di iscrizione trascorsi almeno sei mesi in caso di reiezione parziale e dodici in caso di reiezione totale.

Art. 10 - DOVERI DELLE IMPRESE ISCRITTE ALL'ALBO

E' fatto obbligo all'Impresa installatrice iscritta all'Albo di attenersi scrupolosamente, nell'esecuzione degli impianti, all'osservanza:

- delle norme di legge sugli impianti elettrici;
- delle norme tecniche emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano;
- delle istruzioni tecniche emanate dagli Organi dell'Albo.

L'Impresa iscritta non potrà fare da intermediaria a favore di soggetti non iscritti all'Albo, pena l'applicazione delle sanzioni statutarie.

Le Imprese iscritte all'Albo sono tenute a comunicare al C.T.A. ogni variazione di notevole rilievo, interessante l'organizzazione aziendale ed attività dell'Impresa, ed in particolare la sostituzione dei tecnici designati. Con facoltà per il C.T.A. di sottoporre i nuovi tecnici al colloquio di cui all'art. 5.

Le variazioni devono essere comunicate dall'Impresa entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui si sono verificate.

Nel caso in cui un'Impresa voglia recedere da una Categoria cui appartiene, è tenuta a comunicare tempestivamente la decisione al C.T.A..

Art. 11 - PROCEDURE DI CANCELLAZIONE PER I MOTIVI DI CUI ALLE LETTERE a) b) c) d) DELL'ART. 4 DELLO STATUTO

Verificandosi uno dei motivi di cancellazione di cui all'art. 4 della Statuto saranno seguite le procedure seguenti:

- 1) per il caso di richiesta dell'Impresa, questa deve essere inoltrata al C.T.A. con lettera raccomandata. Il C.T.A. comunica alla stessa la sua cancellazione, previo accertamento della regolarizzazione;
- 2) per il caso di cessazione dell'Impresa, il C.T.A., in qualunque modo venga a conoscenza della cessazione dell'Impresa, provvederà immediatamente alla cancellazione, provvedendo alla regolarizzazione delle pendenze;
- 3) per il caso di fallimento il C.T.A. provvede come al precedente punto 2);
- 4) per il caso di perdita dei requisiti, quando il C.T.A. venga comunque a conoscenza della perdita anche di uno solo dei requisiti, invita l'Impresa a reintegrare i requisiti stessi e, in difetto entro un congruo termine, provvede alla cancellazione.

La cancellazione viene notificata dal C.T.A. all'Impresa interessata, al Consiglio Direttivo, al Consiglio periferico, ove esistente.

Il Consiglio Direttivo comunica la cancellazione alle Associazioni di Categoria ed ai Distributori interessati.

Qualora siano cessati i motivi che determinarono la cancellazione, è facoltà dell'Impresa inoltrare domanda di riammissione all'Albo secondo le modalità stabilite per le normali domande di prima iscrizione; la domanda va corredata dalla documentazione atta a comprovare il riacquisto dei requisiti richiesti e potranno non essere necessari i documenti già in possesso dell'Albo.

Art. 12 - PROCEDURA RELATIVA ALLA RADIAZIONE DALL'ALBO PER MOROSITA' (art. 4 lett. e) Statuto)

La cancellazione per radiazione dovuta al mancato versamento della quota annuale può venire deliberata dal C.T.A. o dal Consiglio quando la morosità sia persistente ed in nessun modo giustificata.

Il provvedimento viene comunicato dal C.T.A. all'Impresa interessata con raccomandata A.R., e diviene esecutivo entro due mesi dalla comunicazione, qualora la morosità non sia stata sanata.

L'Impresa può richiedere una nuova iscrizione, non prima però di sei mesi dalla data di cancellazione.

La nuova domanda è sottoposta alle modalità di cui all'art. 4 del Regolamento previo pagamento dell'insoluto e ulteriori oneri relativi.

Art. 13 - PROCEDURA RELATIVA ALLE SANZIONI DISCIPLINARI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 10 DEL REGOLAMENTO (art. 4 lett. f) Statuto)

Le infrazioni ai doveri di cui all'art. 10 Regolamento possono essere denunciate, con idonea documentazione, da chiunque (Utenti,

Committenti, Distributori, Imprese installatrici) al Consiglio che valuta la fondatezza dell'esposto.

Il Consiglio incarica il C.T.A. di svolgere, in merito, scrupolosa istruttoria invitando con lettera raccomandata l'Impresa interessata, in persona del suo legale rappresentante, a comparire dinanzi al C.T.A..

Anche qualora non si presenti alla convocazione, il C.T.A. procede comunque alla propria istruttoria, verificando l'esistenza dei fatti denunciati.

Il C.T.A. intima quindi all'Impresa di provvedere a sanare entro il termine fissato, gli eventuali inadempimenti.

Qualora l'Impresa non ottemperi il C.T.A. emette i seguenti provvedimenti:

- a) semplice richiamo: nei casi di infrazione non rivestenti carattere di particolare gravità;
- b) sospensione temporanea da tre mesi ad un anno: in casi più gravi e di recidiva alle infrazioni contemplate al punto a);
- c) cancellazione da una o più Categorie: nel caso in cui l'Impresa abbia subito due sospensioni temporanee a causa di irregolarità riscontrate su impianti appartenenti alla stessa Categoria, ovvero anche per un solo caso di grave inadempienza, purché l'Impresa dimostri di saper ancora operare a regola d'arte nelle rimanenti Categorie di impianti;
- d) radiazione dall'Albo: nei casi di estrema gravità dell'infrazione; a seguito di rifiuto ad ottemperare all'intimazione di sanatoria indicata dal C.T.A. o per inottemperanza all'intimazione stessa, ed infine qualora abbia subito due sospensioni temporanee.

I provvedimenti di cui ai punti b) c) d) vengono notificati all'Impresa con raccomandata A.R. da parte del C.T.A..

Entro trenta giorni dalla comunicazione l'Impresa può presentare ricorso al Consiglio Direttivo, previo versamento dell'importo che è stabilito dal C.D. per rimborso spese.

Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento disciplinare.

Il Consiglio dispone ove necessario per un supplemento di istruttoria da parte di una Commissione nominata dal Consiglio stesso e di cui fanno parte di diritto i membri del C.T.A..

La Commissione chiude la propria istruttoria riferendone l'esito al Consiglio. Questo, vagliate le risultanze dell'istruttoria, delibera in merito al ricorso e notifica l'esito all'Impresa con comunicazione scritta.

Il provvedimento conseguente all'esito del ricorso non è impugnabile.

Le Imprese, che hanno subito il provvedimento di radiazione dall'Albo, non possono ripresentare nuova domanda di iscrizione, se non dopo trascorso un triennio dalla notifica della radiazione.

Le Imprese radiate, o comunque cancellate dall'Albo, qualunque ne sia il motivo, decadono da tutti i diritti nei confronti dell'Albo e del suo patrimonio.

Art. 14 - NOTIFICA DELLE SOSPENSIONI TEMPORANEE, DELLE CANCELLAZIONI E DELLE RADIAZIONI DI IMPRESE DALL'ALBO

I provvedimenti di sospensione temporanea, di cancellazione e di radiazione dall'Albo, non appena divenuti esecutivi, vengono comunicati dal Consiglio Direttivo:

- ai Consigli periferici ove esistenti;
- alle Associazioni di Categoria interessate;
- ai Distributori ed Enti interessati;
- all'Unione degli Albi.

Art. 15 - POSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEI SUOI MEMBRI NEI RIGUARDI DELLE CONSEGUENZE DELLE SANZIONI E DEI PROVVEDIMENTI PREVISTI

Nessuna responsabilità è attribuibile all'Albo, al C.T.A., al Consiglio ed alla Commissione per l'attività svolta e le delibere assunte e per le conseguenze di qualsiasi natura che potessero derivare alle Imprese dai provvedimenti previsti dallo Statuto e Regolamento.

Art. 16 - PREROGATIVA DELLE IMPRESE ISCRITTE

L'iscrizione all'Albo porta l'Impresa a godere delle seguenti prerogative:

- 1) interventi in contestazioni di ordine tecnico fra Imprese e Committenti, per un componimento amichevole della vertenza;
- 2) segnalazione dei provvedimenti legislativi, delle norme CEI, tabelle UNEL e disposizioni eventuali degli Enti Distributori, relative agli impianti elettrici utilizzatori;
- 3) consulenza tecnica su richiesta dell'Impresa stessa;
- 4) aggiornamento professionale e culturale.

Tali servizi saranno forniti con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento e dallo Statuto, che si deve intendere prevalente in caso di contrasto, valgono le delibere degli organi dell'Albo e, in difetto di altra regolamentazione, le norme di legge.

Art. 18 - NORMA TRANSITORIA

Per le Imprese già iscritte all'Albo e che non siano classificate nelle categorie previste dall'art. 2, la classificazione verrà attribuita automaticamente a seguito di richiesta specifica delle Imprese stesse che dovranno anche indicare le categorie richieste.

Il C.T.A. potrà, ove lo ritenga opportuno, per particolari categorie, chiedere documentazione o informazioni alle Imprese stesse.

Ogni altro requisito richiesto dal presente Regolamento dovrà essere segnalato con relativa documentazione, dalle Imprese già iscritte, al C.T.A. che potrà provvedere d'ufficio alla integrazione dei requisiti stessi o compiere una indagine suppletiva a suo discrezionale giudizio.